

CAS. 431

RACC. 4846/14

ORIGINALE
ORIGINALE
ESENTE

STUDIO LEGALE CHERI
AVV. Sebastiano Cheri
Patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

VIA F. CUGA, N. 35
09128 Cagliari

TEL. 070 600051 - FAX 070 6007188 - MAIL: studiocheri@libero.it
Cell. 3904478690 - PEC: avv.sebastianocheri@pec.abolix.it

DEPOSITO
IN CANCELLI

TRIBUNALE QUINARIO DI CAGLIARI

15 NOV. 2014

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: 1) **Marcias Francesca**, nata a Cagliari il 06.01.1976, ivi residente

in via R. Koch, al n. 1, C.F. MRC FNG 70A46 B564 A; 2) **Spanu Anna**

Maria, nata a Oristano il 21.02.1978, residente in Santu Lussurgiu,

via dei Monti Lussurgesi, C.F. SPN NMR 78861 G 113 K; elettivamente

domiciliate in Cagliari, nella via F. Cuga, n.43, presso lo studio

dell'avvocato Sebastiano Cheri, (C.F. CHR SST 68R24 I 443 S - Fax

070 6007188 - PEC: avv.sebastianocheri@pec.abolix.it), che le

rappresenta per procura speciale in calce al presente atto e le difende.

Ricorrenti

contro

Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca, Direz.

Scolastica Regionale della Sardegna, Ufficio V Ambito Territoriale di

Cagliari, in persona del Legale rappresentante pro tempore, domiciliato

ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede in Cagliari,

via Dante Alighieri, n. 23.

Resistente

E nei confronti

di tutti i docenti iscritti nella classe di concorso **ESSE**, graduatoria ad

esaurimento provinciale definitiva della scuola primaria, per la

Provincia di Cagliari, comprese le graduatorie per il sostegno, inclusi

DAPPELLO - C/15/15
557 NOV 2014

20601

nella III fascia delle medesime graduatorie ad esaurimento, pubblicate il 22.08.2014 e valide per gli anni scolastici 2014-2017, che risulterebbero scavalcate dalle ricorrenti per effetto del punteggio;

Le ricorrenti sono entrambe insegnati precarie, iscritte nelle graduatorie ad esaurimento fascia IV, della provincia di Cagliari ed in particolare:

1) la prof.ssa Marcias Francesca è laureata in Scienza dell'Educazione conseguita presso l'Università degli Studi di Urbino il 07.12.2000; in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria, conseguita il 17/11/2010, presso l'Università degli Studi di Cagliari; in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola dell'infanzia, con votazione 103/110, in data 27.04.2011, presso l'Università degli Studi di Cagliari. Nell'anno accademico (2011/12) ha conseguito la specializzazione per le Didattiche aggiuntive per gli alunni in situazione di handicap presso l'Università degli Studi di Macerata il 22.06.2012;

2) la prof.ssa Spanu Anna Maria si è laureata nell'anno accademico 2002/03, presso l'Università degli Studi di Cagliari, in Scienze dell'Educazione. Nel 2006/07 si è iscritta in Scienze della Formazione Primaria (con indirizzo scuola primaria). Nell'anno accademico 2010/11 ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria (esattamente il 23/06/11 con votazione 105/110). Nell'anno accademico (2011/12) ha conseguito la specializzazione per le Didattiche aggiuntive per gli alunni in situazione di handicap presso



l'Università degli Studi di Cagliari, il 27.06.2012.

**

La laurea in scienze della formazione primaria abilita le ricorrenti all'insegnamento nella scuola primaria per posto comune e lingua inglese, inoltre la specializzazione nelle Didattiche aggiuntive per gli alunni in situazione di handicap consente alle medesime di essere inserite nelle graduatorie del sostegno.

Nell'anno 2012, rispettivamente il 06.07.2012 (la prof.ssa Marcias) ed il 04.07.2012 (la prof.ssa Spanu), hanno presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per gli AA.SS. 2012/2013 e 2013/2014 e risultavano iscritte in quarta fascia nelle graduatorie di posto comune, lingua inglese e sostegno della scuola primaria.



Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 01.04.2014 n. 235 sono state fissate modalità e termini per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

All'esito della valutazione delle domande di aggiornamento e integrazione, con decreto del Dirigente dell'Ufficio V Ambito territoriale di Cagliari, del 22.08.2014 prot. 9479 sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento di IV fascia, relativamente al triennio 2014-2017, e le odierne ricorrenti sono state collocate in posizione deteriore rispetto ai contro interessati che pur con minor punteggio risultano posti nella III fascia, e comunque con priorità nell'attribuzione.

delle cattedre di ruolo e/o per supplenze annuali. La graduatoria ad esaurimento non è stata considerata come unica graduatoria ma come formata da più sotto graduatorie, e ciò in violazione dei principi basilari del sistema di reclutamento del personale della scuola.

A causa dell'inclusione in IV fascia, infatti, a settembre del 2014 le ricorrenti non sono state convocate per gli incarichi annuali nonostante che il loro punteggio sia superiore di quello di chi occupa le ultime posizioni della terza fascia. Né sono state fatte destinatarie di proposta di contratto annuale, per gli incarichi nell'anno scolastico 2014/2015, in concreto potrebbero prestare servizio saltuario in qualità di supplenti temporanee sino al 30.06.2015 con contratto a tempo determinato con stipula del Dirigente Scolastico delle scuole nelle quali risultano incluse nelle relative graduatorie d'istituto peraltro sempre in una posizione deteriore rispetto a quella delle contro interessate così come indicate sopra.

Occorre precisare che i titoli di studio indicati è posseduti consentono alle ricorrenti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. **28.03.2003 n. 53, l'inserimento nelle graduatorie permanenti** previste dall'art. 40 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, e oggi **trasformate in graduatorie ad esaurimento** per effetto dell'art. 1, comma 605, della l. 296/2006.

La Legge n. 14 del 24 febbraio 2013, di conversione del decreto **-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini**

previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di

cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

L'art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012, ha previsto che, nel periodo temporale compreso tra il 19 giugno 2012 e il 10 luglio 2012, "possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola media

della classe di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria".

Le ricorrenti, dunque, avendo conseguito la laurea in scienza della formazione primaria nell'anno accademico 2010/2011, ed avendo frequentato l'università negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011, sono state inserite nella suddetta fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento.

Con nota avente per oggetto "chiarimenti sull'aggiornamento nel 2014 delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e relativa fascia aggiuntiva di cui al D.M. n. 53 del 14 giugno 2013", l'ANIEF-Associazione Professionale Sindacale e il Coordinamento Nazionale docenti Abilitati e Abilitandi ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, hanno chiesto al MIUR di chiarire quale posizione avrebbero occupato i docenti inseriti nella fascia aggiuntiva, in seguito anche IV fascia, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide nel prossimo triennio.

Il MIUR, con nota prot. 4719 del 13.05.2013, ha risposto al quesito negando la possibilità, per i docenti già inseriti in IV fascia, di un inserimento in terza fascia all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.

Il Ministero oggi resistente, dunque, ha interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore come "fascia inferiore alla terza fascia delle graduatorie", cosicché le docenti, con



pregressi anni di servizio scolastico e rispettivamente 74 e 68

punti in graduatoria, si sono ritrovate in posizione peggiore, al

fini della stipula dei contratti a tempo determinato /

indeterminato, rispetto a un docente con nessun servizio e 17

punti in graduatoria.

L'interesse ad agire con il presente ricorso delle Prof.sse Marcias

Francesca e Spanu Anna Maria è, dunque, evidente dal momento

che le stesse lamentano il mancato inserimento "a pettine" nella

III fascia delle graduatorie ad esaurimento. E', invero, la suddetta

graduatoria in coda alla III fascia, con tutta evidenza, ha

stravolto l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico

che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di

assunzione del personale insegnante della scuola pubblica. La

previsione di una quarta fascia delle graduatorie, infatti, conduce

a **disporre in posizione migliore, per le assunzioni a tempo**

indeterminato, coloro che vantano un punteggio inferiore: e

ciò al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di

ragionevolezza ed in **patente violazione del criterio**

meritocratico affermato da ben due sentenze della Corte

Costituzionale:

- La sentenza 168/2004, 11 giugno 2004, che ha ritenuto

costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia

delle graduatorie;

- La sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli

elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere a una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica.**

Detto sistema è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia approvato con D. Lgs. N. 297/1994, nel testo modificato e integrato dalla **Legge n. 124/99** la quale ha innovato profondamente il sistema di reclutamento, applicando con fedeltà il precetto dell'**art. 97, comma 3 Cost.**, secondo cui **"agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge"**.

Più precisamente, l'art. 1 della legge 124/1999 ha previsto la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.** L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di



insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali. In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

Le graduatorie uniche permanenti (istituite - come dicevamo - dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94) sono state **periodicamente aggiornate**, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, **e integrate** (fino a quando è intervenuta la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006) con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite a seguito dei diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della Formazione o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate. **La graduatoria è stata dunque definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che ha subito periodici aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).**

Contrariamente allo spirito della Legge n. 124/99, il Ministero della Pubblica Istruzione, con i **Decreti Ministeriali n.**

123 e n. 146, Rispettivamente del 27 Marzo e 18 Maggio

2000, dettando le modalità per la trasformazione delle

graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie

permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha

stabilito l'articolazione in quattro fasce autonome disposte

secondo un ordine decrescente, subordinando a tale

dislocazione il momento della assunzione. Sulla base di questa

costruzione, invero, solo dopo che fossero risultati sistemati

tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto

procedere alla nomina di un aspirante inserito nelle fasce

successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio

superiore a quello dei colleghi inseriti nelle fasce precedenti.

Proprio perché contrari allo spirito della normativa sottesa alla L.

n. 124/99, **i citati decreti ministeriali 27 marzo e 18 maggio**

2000, n. 123 e n. 146, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR

Lazio, Sezione Terza bis, con le sentenze n. 2799 e n. 5635 del

2001 e n. 4731 del 2002, nella parte in cui avevano istituite

distinte graduatorie di soggetti da inserire nelle graduatorie

permanenti, stravolgendo l'unitarietà della procedura e il

principio meritocratico che la legge n. 124 del 1999 ha posto alla

base del sistema di assunzione del personale docente della scuola

pubblica.

Successivamente, è intervenuto il **D.L. n. 255/2001,**

convertito in Legge n. 335/2001, il quale all'art. 1, comma 2,

ha previsto che gli insegnanti già inseriti nella terza e quarta



fascia, ai sensi del Decreto n. 123 del 27 marzo 2000, confluissero in un unico scaglione, ossia nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Il TAR dell'Emilia-Romagna, con ordinanze iscritte ai nn. 256, 289, 552 e 790 del Registro Ordinanze 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, in quanto, tale norma, eliminando ogni distinzione tra coloro che avevano i requisiti per essere iscritti nella terza fascia e coloro che, viceversa, non li avevano, avrebbe leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta fascia. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168/2004, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale in quanto "[...] non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano [...]".

Nella terza fascia delle graduatorie, dunque, sono stati inseriti tutti i nuovi aspiranti, ovvero i docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di

procedure concorsuali per esami e cattedre; o in possesso di abilitazione conseguita a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS o COBASLID); o per effetto del Diploma "di Didattica della musica", valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per effetto del diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; **o per effetto della Laurea in Scienze della Formazione Primaria.**

L'art. 1 comma 605 della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante. Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una <fase transitoria> : " in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione



della fase transitoria, **l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti[...]** “.

La fase transitoria, in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti. Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato da Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/2011, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto **un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169**, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali

abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto
isciversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie. Il **comma**
3 del suddetto **art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008**,
infine, ha stabilito che "[...] **possono chiedere l'iscrizione con**
riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono **iscritti**
nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze
della Formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica
della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento
dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali
sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla
base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".

Questo primo "adattamento", tuttavia, ha creato
un'evidente **discriminazione e disparità di trattamento** tra le
categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI NEL 2007/2008** che
sono stati **inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e le
categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI dal 2008/09 IN POI**,
che **avevano intrapreso un identico percorso di studi** (ovvero
test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere,
 tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero
chiuso attivati attualmente dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca), e ai quali **non veniva garantito**
l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, **nonostante**
entrambe le categorie di docenti avessero intrapreso il
percorso di abilitazione con il "vecchio" sistema di formazione



iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010 recante disposizioni per "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado".

Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'articolo 15 del suindicato decreto n. 249 del 2010, ai sensi del quale si attribuiscono pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della Formazione Primaria e ai corsi abilitanti di cui ai decreti ministeriali 82 del 2004 e 137 del 2007 (Strumento Musicale).

Articolo 15 "Norme transitorie e finali", comma 19: "Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione".

Comma 30. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o

di abilitazione di riferimento.

Comma 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'Università e della Ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.

Con l'intento di **chiudere la fase transitoria** e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i **docenti, iscritti nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008/09 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 3-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1,**



commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, **limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti in secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.**

Occorre notare che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 è un decreto di proroga di termini legislativi che sono scaduti: **riapre di fatto i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008:** ai sensi di tale norma, infatti, **potevano chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, COBASLID o AFAM.** L'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la **riapertura dei termini di inserimento in graduatoria per i docenti, iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria o AFAM dopo l'anno accademico 2007/2008, che hanno conseguito**

**l'abilitazione a seguito della frequenza di tali corsi nei negli
anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (ossia
prima del varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al
decreto n. 249 del 2010).**

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e
regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del
personale docente, occorre adesso esporre i motivi in diritto per i
quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

DIRITTO

- violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.
124/1999 - violazione e falsa applicazione dell'art. 401 del t.u.
297/94. - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. -
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto
- eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta
ingiustizia e per disparità di trattamento - violazione dei precetti
di logica e razionalità - travisamento e sviamento di potere.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte
in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la L. n. 124/99,
conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo
che la suddivide in fasce, disposte in ordine successivo, con
l'effetto perverso di **togliere ogni rilievo al merito dei docenti e**
per riaffermare, in palese contrasto con la Legge n. 124/99, il
desueto **criterio della mera anzianità di iscrizione in**
graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione in



data precedente.

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati con il presente ricorso ripropongano **la suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie permanenti**, suddivisione in fasce che, come già anticipato in punto di fatto, era stata introdotta dai decreti ministeriali n. 123 del 27 maggio 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000, ritenuti dal TAR Lazio illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la **sentenza TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 3001**, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che
"VANNO ANNULLATE:

- Il D.M. 27.5.2000, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali;

- Il D.M. 18.5.2000, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie

permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.

Il legislatore, infatti, nel dettare l'art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94. Tale articolazione, disposta nei due decreti annullati, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli). Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani". La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, ai sensi dell'art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti ed inserimenti, è esclusivamente quello del punteggio posseduto" (cfr. TAR LAZIO SEZ III BIS, 3 APRILE 2001, N. 2799). Viene in tal modo data attuazione al principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, principio



indiscutibile dal quale l'atto amministrativo odiernamente impugnato non poteva assolutamente discostarsi, pena la violazione dello spirito e della lettera della Legge oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della P.A. sanciti all'art. 97 della Costituzione. E' di assoluta evidenza pertanto che il Decreto Ministeriale oggi impugnato reintroduce la divisione in fasce dei soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti già a suo tempo dichiarata illegittima dalla Giurisprudenza amministrativa, pregiudicando in tal modo le aspirazioni di assunzione degli odierni ricorrenti. Ed infatti, sulla base del meccanismo sopra illustrato, non si procede alla nomina di un aspirante, se prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti, a prescindere dal punteggio di merito conseguito. Vengono cioè preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l'ammissione in data precedente rispetto a quei soggetti che hanno maggiori e più rilevanti titoli, laddove invece il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per l'appunto in relazione ai titoli posseduti.

Sussiste pertanto ingiusta disparità di trattamento tra coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

Il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99,

peraltro, non può ritenersi scalfitto neppure dall'inciso
"salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già
inclusi in graduatoria" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.
Tale salvaguardia, infatti, dev'essere interpretata, così come
evidenziato dal TAR Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le
comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico
punteggio. Pertanto, in deroga, i nuovi scritti e i trasferiti devono
trovare collocazione in posizione successiva a quella del
parigrado già in graduatoria. La giurisprudenza amministrativa
sul punto, è stata chiara nel precisare come **"Al di fuori di questa
eccezione, la posizione degli iscritti nella graduatoria è
mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti
riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza,
si presentano con punteggio più elevato"** (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ.
III BIS, 3 APRILE 2001 n.2799). In altri termini, **la salvaguardia
dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a
trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie
(dividendola in fasce)**, pena lo snaturamento della stessa e la
violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di
imparzialità della P.A. **L'unico criterio di graduazione, dunque,
è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di
individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento
di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a
individuare i soggetti più capaci e meritevoli.** Ed infatti, **il
legislatore nel dettare l'art. 3 della L. 124/99 non ha**



minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U 297/94.

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito (punteggio), è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito. **Pertanto, la creazione della IV fascia delle graduatorie permanenti ha, quindi, condotto a disporre, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore coloro che vantano un punteggio inferiore.** Tale articolazione disposta nel decreto oggetto d'impugnativa si discosta illegittimamente e irragionevolmente dal principio del pieno merito che la legge ha voluto introdurre nel reclutamento del corpo docente, sulla base del quale è del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria con un punteggio basso, resti fuori dalle assunzioni che la legge riserva al personale più capace e preparato.

SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELL'ART. 14,
COMMA 2-TER DELLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012,
OVE INTESO QUALE CODIFICAZIONE LEGISLATIVA del principio
dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, IN
RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 97 DELLA
COSTITUZIONE.

L'art. 1, comma 6 del d.m. 53/2012, ha previsto che "i titoli
che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad
esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento
del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che
potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità
delle graduatorie medesime".

La suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel
senso che la collocazione dei docenti nella quarta fascia delle
graduatorie, in realtà, sia temporanea, e che tali docenti all'atto
dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il
prossimo triennio scolastico 2014/2017, potranno inserirsi "a pettine"
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, riservata a tutti i
docenti che posseggono una abilitazione, comunque conseguita, nel
medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria e che, per
tale insegnamento, non hanno i requisiti per essere inseriti in I o II
fascia.

[Ricordiamo, in proposito, che la prima fascia delle graduatorie,
ormai esaurita, era costituita dai docenti che al 25.05.1999 (data



dell'applicazione della legge 124/99 che trasformò le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli; la seconda fascia, anch'essa ormai esaurita, era costituita dai docenti che alla data del 25 maggio '99 erano in possesso del requisito per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.] In altri termini, la collocazione in quarta fascia di tali docenti potrebbe essere interpretata come temporanea in quanto volta a non alterare la *par condicio* rispetto ai docenti che avevano scelto l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie, all'atto dell'aggiornamento delle stesse avvenuto nel periodo compreso tra il 18 maggio 2011 e il 8 giugno 2011 (cioè 13 mesi prima rispetto all'inserimento in graduatoria dei docenti che si trovavano nelle condizioni delle ricorrenti). Secondo tale interpretazione, dunque, all'atto del aggiornamento delle graduatorie, avvenuto con Decreto pubblicato il 22.03.14, tutti i docenti, simultaneamente, avrebbero dovuto poter scegliere l'ufficio scolastico provinciale d'inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie.

La norma di cui all'art. 14, comma 3-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ha previsto una fascia aggiuntiva su cui inserire i docenti che si trovano nelle condizioni delle ricorrenti, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, non può costituire una codificazione normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in forza di un mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti.

	<p>In tal senso, affiorerebbe l'illegittimità della nota 4719 del 13</p>	
	<p>maggio 2013 del Ministero oggi resistente, il quale ha erroneamente interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore come</p>	
	<p><u>fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie.</u></p>	
	<p>Tuttavia, ove per assurdo dovesse accendersi ad un'interpretazione che, al contrario, consentisse di ritenere che la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 abbiano conferito fondamento legislativo al suddetto sistema degli scaglioni, non potrebbe che ritenersi l'illegittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.</p>	
	<p style="text-align: center;">***</p>	
	<p>Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra. Ed invero, già il TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la SENTENZA N. 10809 del 2008, aveva inequivocabilmente affermato che [...] legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative</p>	
		<p style="text-align: right;">26</p>

maturate da ciascun insegnate (cfr. **SENT. DELLA SEZ.3 APRILE 2001, N.2799**).

La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio-sulla base della maggior anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art.97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1).

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell'"eccentrica" disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007-2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il **criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.**

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41 /2011 afferma testualmente "[...] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n.124 del 1999, istituiva delle graduatorie permanenti, e quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle

suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art.1 , comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004 , n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica [...].

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito e senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico. Tale disciplina,



ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni di legge. Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (collocazione in fascia aggiuntiva alla III o IV fascia delle graduatorie con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtù della mera anteriorità del conseguimento del titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un **criterio cronologico (l'anzianità di iscrizione in graduatoria per il sistema delle code o l'antecedenza nell'acquisizione del titolo d'accesso per l'iscrizione in una graduatoria provinciale per il sistema della fascia aggiuntiva o IV Fascia)** del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati. I docenti, dunque, in virtù del censurato criterio, non vedrebbero premiato l'impegno profuso nella acquisizione di competenze e titoli vedendosi, al contrario, sopravanzare ai fini dell'accesso al posto di lavoro da soggetti meno qualificati (cioè con meno punti) ingiustamente favoriti da un sistema scientificamente pensato al fine di mortificare la professionalità degli aspiranti insegnanti. Tale situazione si appalesa in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati,

laddove si consideri che la norma in questione colpisce proprio quei
soggetti (i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli abilitati
AFAM e COBASLID) che, nelle intenzioni del Legislatore, dovevano
compiere un percorso formativo assai più qualificante che avrebbe
dovuto consentire all'Italia di equiparare il livello di preparazione dei
docenti italiani a quello medio europeo. Per concludere, dunque, appare
evidente che la suddivisione della graduatoria in fasce, determinando la
collocazione in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio
rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, sono collocati in una
fascia precedente, viola i principi costituzionali di cui all'art.3, comma
primo (uguaglianza), 97, comma primo (imparzialità della P.A.) e 51,
comma 1 (accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza) della
Costituzione.



Tutto ciò premesso le ricorrenti come in epigrafe rappresentate,
difese e domiciliare

RICORRONO

All' Ill.mo Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, affinché voglia,
previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le
seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, **PREVIO ACCERTAMENTO
DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**
- del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca del 01.04.2014 n. 235, ai sensi del quale "possono presentare

domanda di aggiornamento, ex art. 1, punto 6, nella fascia aggiuntiva

alla III fascia (di seguito per semplicità denominata IV)", delle

graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12

maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n.47, i docenti

che sono già inseriti nella medesima fascia" ove intesi come

codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle

graduatorie ad esaurimento;

- del decreto del Dirigente dell'Ufficio V Ambito Territoriale di

Cagliari del 22.08.2014 prot. 9479, nella parte in cui ridetermina con

l'aggiornamento del punteggio la posizione delle ricorrenti nella quarta

fascia aggiuntiva pur avendo le medesime maggior punteggio di chi è

inserito nella terza fascia;

- ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- Consentire alle ricorrenti, l'inclusione a pettine nella terza

fascia con posizionamento in relazione al punteggio attribuito e all'atto

di altro aggiornamento delle graduatorie, di presentare domanda di

l'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III

fascia delle suddette graduatorie ad esaurimento, per la classe

concorsuale EEEE.

IN SUBORDINE

Sollevarre la questione d'illegittimità costituzionale del decreto-

legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge n.14 del 24

febbraio 2012, recante proroga di termini previsti da disposizioni

legislative, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'art.14,

comma 2-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le graduatorie ad


	<p>esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della</p>	
<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, restano</p>		
<p>chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione</p>		
<p>dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad</p>		
<p>indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di</p>		
<p>secondo livello finalizzate alla formazione dei docenti di educazione</p>		
<p>musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale</p>		
<p>nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea</p>		
<p>in Scienze della Formazione Primaria, negli anni accademici 2008-</p>		
<p>2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle</p>		
<p>predette graduatorie", ove intesa quale codificazione legislativa del</p>		
<p>principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in</p>		
<p>relazione alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;</p>		
<p>con vittoria di spese e competenze.</p>		
<p>Si versano in atti i seguenti documenti:</p>		
<p>1) doc. 1) domanda di iscrizione nelle graduatorie aggiuntive del</p>		
<p>personale docente per gli AA.SS. 2012/2013 e 2013/2014 in</p>		
<p>data 06/07/2012 (13 pagine);</p>		
<p>2) doc. 2) domanda di iscrizione nelle graduatorie aggiuntive del</p>		
<p>personale docente per gli AA.SS. 2012/2013 e 2013/2014 in</p>		
<p>data 04/07/2012;</p>		
<p>3) doc. 3) decreto del dirigente ufficio V ambito territoriale di</p>		
<p>Cagliari del 22 Agosto 2014;</p>		
<p>4) doc. 4) Graduatoria provinciale definita scuola primaria del</p>		
<p>22/08/2014;</p>		
<p></p>	<p>32</p>	

- 5) doc. 5) elenco definitivo graduato docenti in possesso di titolo di specializzazione scuola primaria: insegnamento a minori psicofisici in data 22/08/2014;
- 6) doc. 6) elenco definitivo graduato docenti in possesso di titolo di specializzazione scuola primaria: insegnamento a minorati della vista in data 22/08/2014;
- 7) doc. 7) elenco definitivo graduato docenti in possesso di titolo di specializzazione scuola primaria: insegnamento a minorati dell'udito in data 22/08/2014;
- 8) doc. 8) elenco idonei all'insegnamento della lingua inglese graduatoria provinciale definita scuola primaria in data 22/08/2014;
- 9) doc. 9) D.M. 235 del 01/04/2014.

Dichiarazione di valore, il valore di causa è allo stato indeterminabile, ed ex D.P.R. 30/05/2002 n.115115 del 30.05.2002, pertanto, vertendosi in materia di lavoro, l'importo dovuto è pari a € 259,00.

Cagliari li, 18.11.2014

Avv. Sebastiano Ghersi



PROCURA SPECIALE

Noi sottoscritti deleghiamo, l'avv. Sebastiano Cheri, a sottoscrivere l'atto che precede, rappresentarci e difenderci, in ogni fase, stato e grado del procedimento relativo al medesimo atto, compresa l'eventuale esecuzione ed i giudizi di opposizione, ricorso in appello e per Cassazione, dichiarando di accettare le tariffe forensi approvate con D.M. 08.04.2004, pur se abrogate ex art. 9 del d.l. n. 1/2012, conferiamo al medesimo avvocato il potere di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce ai medesimi atti, nominare sostituti ed avvocati, chiamare in causa terzi, accettare somme e quietanze ed ogni altro potere di legge. Avendosi per rato e valido sin d'ora. Eleggiamo domicilio in Cagliari nella via P. Cugia n. 43. Acconsentiamo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003. In genere autorizziamo il predetto difensore, o suoi delegati, ad accedere a tutti i documenti sia cartacei che elettronici che afferiscono alle nostre persone, dovunque essi siano conservati e ad acquisire tutte le informazioni che necessitano alla difesa.

NOME COGNOME DATA DI NASCITA FIRMA

FRANCESCA MARELLAS 05/01/1976 *Francesca Marellas*

ANNA MARIA SPANU 21/02/1978 *Anna Maria Spanu*

Cagliari li 18.11.2014

Sono autografe
[Signature]
Avv. Sebastiano Cheri

STUDIO LEGALE CHERI
Avv. Sebastiano Cheri

Patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

Via P. Cugia n. 43
09129 Cagliari

Tel. 070.300231 - Fax 1782267186 e-mail cheri.b@tiscali.it
Call 3204476690 - PEC avv.sebastianocheri@pec.abolex.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA

NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le
ricorrenti giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto
ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti
all'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III
fascia delle graduatorie ad esaurimento di Cagliari e Provincia,
valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale EEEE,
scuola primaria.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra*
deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente
controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento
"pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento di Cagliari e Provincia, valide per il
triennio 2014-2017 per la classe concorsuale EEEE, scuola
primaria, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle
ricorrenti;

I controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nella III
fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato

ed indeterminato negli aa.ss. 2014/17, dell'Ambito Territoriale

Provinciale di Cagliari, relativamente alla classe concorsuale EEEE

scuola primaria, nella quale le ricorrenti hanno chiesto di inserirsi;

I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto

dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020,

ossia nel mese di Aprile del 2017, quando il procedimento oggi

instaurato sarà, eventualmente, ancora pendente innanzi al Tribunale

di Cagliari, avranno formulato domanda di trasferimento nelle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, relativamente alla

classe concorsuale EEEE, scuola primaria,

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non

soltanto in ragione dell'esteso numero dei destinatari, ma soprattutto

per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di

aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020,

sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito

Territoriale Provinciale di Cagliari classe di concorso EEEE, scuola

primaria;

Ai sensi dell'art.150, comma primo, del codice di procedura civile

"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per

il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli

tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può

autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico

ministero, la notificazione per pubblici proclami".



CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 Febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

Già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al processo su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn.176/09, 177/09, 178/09, 179/09);

Anche l'intestato Tribunale, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo che l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternativa di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR



all'indirizzo:<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>

12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.


VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante notifica di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari nella nota sede nella via Dante n. 23

Cagliari li, addì 18/11/2014

Avv. Sebastiano Cheri



RA 124846 / 14



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 413 c.p.c.;

fissa l'udienza in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 23/06/2015 alle ore 9.30

MANDA all'attore di notificare al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale convenuto entro i termini di legge di cui all'art. 413 c.p.c., copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, nonché nei medesimi termini a tutti gli attuali iscritti nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cagliari, in quanto, laddove collocati in posizione successiva a quella che le parti ricorrenti otterrebbero in caso di reinserimento nella graduatoria medesima, potrebbero essere pregiudicati dall'esito del presente procedimento.



Dispone, perciò, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto ai predetti soggetti, autorizzando, a tal fine, anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente decreto nell'apposita area del sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Dispone, altresì, che la ricorrente provveda, aggiuntivamente, alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento nelle forme previste dagli artt. 138 ss. c.p.c. nei confronti di almeno cinque tra i soggetti che, in caso di reinserimento della ricorrente medesima nella graduatoria sopra indicata, sarebbero collocati in posizione successiva alla stessa.

Avverte le parti convenute che dovranno costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.


Invita le parti, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a depositare entro l'udienza fissata copia integrale del fascicolo relativo all'ammissione deliberata dal competente Consiglio dell'Ordine, comprensivo di tutti i documenti allegati.

Cagliari, 19/11/14

IL GIUDICE

(Maria Luisa Scarpa)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



E' copia conforme all'originale
Cagliari 2 DIC. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Angela Sura)

RELATA DI NOTIFICA

ad richiesta dell'avv. Sebastiano Cheri, nella sua qualità sopra indicata, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato il su esteso atto ed il pedissequo decreto, mediante consegna di copia conforme all'originale a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA SARDEGNA, Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Cagliari, Via Dante n. 23, ed ivi a mani di _____, impiegato addetto che ne cura la consegna,

3/12/14

Avvocatura dello Stato a mani
Renato De Santis
impiegato incaricato che ne
cura la consegna l.g.
Uff. Giudiziario
MARCO MURRONI

2.15

a:

Matzu Viviana, residente in Pabillonis (VS) cap. 09030, via Mapconi n. 6, ed ivi mediante racc.ta A/r. n.

04 DIC. 2014

A mezzo servizio postale con Raccom. A.R.
in data odierna dalla Succ. CA ^{TRIB}
L'Ufficiale Giudiziario ^{CMP}
MARIA LAURA GIRAU

76658336002-2

a:

Meddas Emanuela, residente in Settimo San Pietro (CA) cap. 09040, via Morandi, 14, ed ivi mediante racc.ta A/r. n.

04 DIC. 2014

A mezzo servizio postale con Raccom. A.R.
in data odierna dalla Succ. CA ^{TRIB}
L'Ufficiale Giudiziario ^{CMP}
MARIA LAURA GIRAU

76658336001-1

Tolu Monica, residente in Guspini (CA) cap. 09036, via Palermo 41, ed
ivi mediante racc.ta A/r. n.

04 DIC. 2014

A mezzo servizio postale con Raccom. A.K.

in data odierna dalla Succ. CA ^{TRIB}/_{CMP}

L'Ufficiale Giudiziario
MARIA LAURA GIRAU

76658336000-0

Moi Tiziana, residente in Lunamatrona (CA) cap. 09022, via
Risorgimento 44, ed ivi mediante racc.ta A/r. n.

04 DIC. 2014

A mezzo servizio postale con Raccom. A.K.

in data odierna dalla Succ. CA ^{TRIB}/_{CMP}

L'Ufficiale Giudiziario
MARIA LAURA GIRAU

76658335999-8

Ganga Patrizia, residente in Elmas (CA) cap. 09030, via Ferrarini, 26,
ed ivi mediante racc.ta A/r. n.

04 DIC. 2014

A mezzo servizio postale con Raccom. A.K.

in data odierna dalla Succ. CA ^{TRIB}/_{CMP}

L'Ufficiale Giudiziario
MARIA LAURA GIRAU

76658335998-6

Manca Maria Chiara, residente in Cagliari, cap. 09121, via del
Seminario 3, ed ivi mediante racc.ta A/r. n.

09 DIC. 2014

Anzi perchè ho trovato chiuso e non ho trovato persona che volesse e potesse ricevere la copia del documento, ho depositato in stessa copia alla Casa di cura...
...deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, e...
...non raccomandata con avviso di ricevimento (art. 150 C.P.C. - Art. 157 C.P.R.)

L'Ufficiale Giudiziario

76658705278-5
11 DIC. 2014
660

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Ufficiale Giudiziario
MARCELLO NICOLA